



COMUNE DI MONTECALVO IRPINO

Provincia di Avellino

ORDINANZA n.11/ 2022

OGGETTO: Ulteriore misure precauzionali e preventive urgenti volte al contenimento del contagio da COVID 19. PROROGA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA di tutte le scuole di ogni ordine e grado, ivi compreso l'asilo nido, fino al 01.02.2022.

IL SINDACO

VISTO:

- ✓ la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- ✓ l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21/02/2020 N.2180 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- ✓ il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019";
- ✓ il DPCM 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del citato decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6";
- ✓ il DPCM 8 marzo 2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- ✓ il DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono stese all'intero territorio nazionale; il DPCM 11 marzo 2020 ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili su tutto il territorio nazionale;
- ✓ i successivi Decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri del 01 - 04 - 08 - 11 25 marzo 2020 e 10 - 26 aprile 2020 contenenti: "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull'intero territorio nazionale";
- ✓ il decreto legge 30 luglio, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid - 19 deliberata il 31 gennaio 2020" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 agosto 2020, n. 198.
- ✓ il DPCM 7 settembre 2020 nel quale agli artt. 1 e 2 si legge: 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. Le misure di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono prorogate sino all'esito del tampone. Salvo quanto previsto dal comma 4;
- ✓ il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021.

- ✓ I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, 3 dicembre 2020;
- ✓ Il decreto Legge del 14 gennaio 2021 n.2;
- ✓ Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021;
- ✓ Il Decreto legge n. 51 del 15.12.2021 che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022.
- ✓ Le Ordinanze vigenti al 31.12.2021 del Ministro della Salute;
- ✓ le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania vigenti alla data del 07.01.2022;

RILEVATO CHE, la proroga dello stato di emergenza impone ancora una volta la piena attuazione delle misure e prescrizioni volte al contenimento della diffusione del virus;

CONSIDERATO

- ✓ che, il Sindaco è autorità sanitaria locale, ai sensi dell'art.50 del D.lgs.
- ✓ n.267/2000, nonché autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell'art.3 del D.lgs. n.1/2018;

VISTA la nota prot. n.190 del 11.01.2022 trasmessa dalla Prefettura di Avellino con la quale si comunicava ai Sindaci che eventuali ordinanze di sospensione delle attività didattiche in presenza potevano essere adottate solo ed esclusivamente nel caso in cui ricorreranno ".... condizioni di eccezionalità e straordinarietà in seno allo specifico contesto locale attestate dall'ASL...."

CONSIDERATO che l'ASL di Avellino con nota assunta agli atti dell'Ente al prot. n.551 in data 25.01.2022, ha fornito parere aggiornato in merito alla situazione epidemiologica locale tale da consentire al SINDACO il mantenimento, almeno fino al 31.01.2022, di tutti i possibili interventi e misure precauzionali e preventive volte al contenimento del contagio, già adottati;

RITENUTO necessario sospendere fino al 01.02.2022, le attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado, ivi compreso l'asilo nido, del territorio Comunale;

RICHIAMATI:

- ✓ Il D.lgs. n. 1/2018 Codice di Protezione Civile;
- ✓ la propria precedente ORDINANZA n.09 del 19.01.2022 avente ad oggetto "*Ulteriori misure precauzionali e preventive urgenti volte al contenimento del contagio da COVID 19. PROROGA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA di tutte le scuole di ogni ordine e grado, ivi compreso l'asilo nido, fino al 26.01.2022.*"

ORDINA

per i motivi sopra esposti di estrema necessità ed urgenza:

- **fino al 01.02.2022**, la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado, ivi compreso l'asilo nido, del territorio Comunale.

INFORMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comm. 4 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e succ. mod. e int. che avverso la presente ordinanza può essere presentato: • Ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e succ. modd. ed intt.

Oppure in via alternativa: • Ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e succ. modd. ed intt.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- Resa nota alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblici avvisi e sul sito Internet del Comune di Montecalvo Irpino;
- Trasmessa in copia, per quanto di competenza e per dovuta conoscenza:
 - ☐ al Prefetto di Avellino pec: protocollo.prefav@pec.interno.it;
 - ☐ al Presidente della Giunta Regionale;
 - ☐ Ai Carabinieri di Montecalvo Irpino -pec:tav23538@pec.carabinieri.it
 - ☐ Alla Polizia Municipale di Montecalvo Irpino;
 - ☐ Al Responsabile dei Servizi scolastici per le valutazioni di rito,
 - ☐ All'Istituto Comprensivo Casalbore - pec: avic81500x@pec.istruzione.it
 - ☐ all'ASL di Ariano Irpino.

Montecalvo Irpino, li 26.01.2022

IL SINDACO
- dott. Mirko Iorillo -